

REGIONE PIEMONTE BU30 28/07/2022

Comune di Ponderano (Biella)

Approvazione variante parziale n. 1 al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/1977.

Allegato



DELIBERAZIONE N. 18

COMUNE di PONDERANO
PROVINCIA di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Approvazione variante parziale n. 1 al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/1977.*

L'anno *duemilaventidue* addì *trenta* del mese di *giugno* alle ore *diciotto* e minuti *trenta* nella Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in via E.De Amicis 7.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Signori in appresso, che all'appello risultano:

COGNOME e NOME	PRESENTE
LOCCA Geom. Roberto - Sindaco	Sì
BARBERA Roberto - Consigliere	Sì
PERA Luca - Consigliere	Giust.
CONTI Ezio - Consigliere	Sì
COLOMBO Patrizia - Consigliere	Giust.
COLUCCI Franco - Consigliere	Sì
DARU' Nadia - Consigliere	Sì
GARIAZZO Carlotta - Consigliere	Sì
VIGHINI Marco - Consigliere	Sì
ROMANO Marco - Consigliere	Sì
TARELLO Carlo - Consigliere	Sì
ROMANO GAETANO - Consigliere	Sì
GARDIOLO Marco - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra MIRABELLA Dr.ssa Giovanna Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCCA Geom. Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Regione Piemonte

Provincia di Biella

COMUNE DI PONDERANO

CONSIGLIO COMUNALE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.23 DEL 15/06/2022

OGGETTO:

Approvazione variante parziale n. 1 al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/1977.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le seguenti approvazioni di Piano Regolatore

- approvato con deliberazione della Giunta Regionale in data 14.10.1991 n. 69-9527;
- progetto di variante al P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale in data 28.06.1999 n. 9-27658
- progetto definitivo per la variante generale al P.R.G.C. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 in data 28/03/2019 pubblicata sul BUR il 24/04/2019;
- correzione errori materiali ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e smi approvato Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2021;

CONSIDERATO che il 28/08/2020 l'amministrazione comunale ha assunto atto d'indirizzo per l'avvio di procedura finalizzata alla redazione di variante parziale n. 1 al PRGC come da deliberazione di Giunta Comunale n. 74;

CONSIDERATO che il procedimento per l'approvazione della variante in parola è individuato nell'allegato 1 della D.G.R. 25-2977 del 2016 alla lettera j.2;

VISTA la documentazione pervenuta in data 18/11/2021, dall'Arch. Fabrizio OTTOLINI, incaricato della redazione del documento tecnico VAS e della variante;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 23/11/2021 "Adozione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.";

VISTE le seguenti comunicazioni:

- prot. 19301 del 26/11/2021 con il quale il Comune di Ponderano ha richiesto all'Amministrazione Provinciale Avvalimento delle funzioni di Organo Tecnico per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS;

- prot. 19302 del 26/11/2021 con il quale si è provveduto ad inviare agli Organi competenti il documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS approvato con Deliberazione di G.C. 122/2021 al fine dell'espressione di parere;
- prot. 19485 del 30/11/2021 assenso da parte dell'Amministrazione Provinciale di Biella a mettere a disposizione il proprio Organo Tecnico, per il procedimento di cui trattasi;

VISTI i seguenti contributi relativi alla verifica di assoggettabilità alla VAS, pervenuti:

- Contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale Provinciale, prot. 20454 del 15/12/2021;
- Contributo da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, prot. 21506 del 30/12/2021;
- Contributo dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella, prot. 295 del 05/01/2022;

CONSIDERATO che in data 09/02/2022, con prot. 2925, i Contributi di cui al punto precedente sono stati trasmessi all'Organo Tecnico della Provincia di Biella;

PRESO ATTO del Contributo dell'Organo Tecnico trasmesso in data 02/03/2022 e con prot. n. 4093;

VISTO il provvedimento emesso dall'autorità comunale competente – Responsabile del Servizio Tecnico – di non assoggettabilità alla VAS, della variante parziale, con prescrizione di inserimento integrazioni all'interno delle Norme di Attuazione, pubblicato all'Albo pretorio dal 05/04/2022 al 20/04/2022;

ACQUISITE in data 06/04/2022, dall'Urbanista incaricato Arch. Ottolini, le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC e relazione di variante, riviste e coordinate negli articoli:

- lett. d) articolo 28.1;
- nell'art. 37;
- nelle schede dei PEC 1, 8 e 9

CONSIDERATO

che la variante prevede le seguenti modifiche di azzonamento e cartografiche:

1. modifica della perimetrazione del PEC 13, con riduzione della superficie territoriale e fondiaria e della capacità insediativa;
2. riclassificazione di un'area produttiva esistente (IPC), con attività industriale ormai cessata, in area edificata (AER);
3. riclassificazione dell'Area di riqualificazione funzionale a prevalente destinazione residenziale ARF2 in IPC - Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano (IPC);
4. rettifica del tracciato della viabilità di progetto che separa i PEC 1, 8 e 9 con rettifica contestuale del perimetro dei PEC;
5. riclassificazione in area per servizi residenziali di aree classificate "insediamento commerciale esistente (ICE)" o di "Servizi esistente di impianti produttivi o commerciali";

che la variante prevede le seguenti modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione:

6. precisazione, all'art. 22 delle NTA, dei riferimenti di legge (art. 13, comma 3 lett. f della L.R. 56/77) relativi al Completamento urbanistico (CU) e coordinamento dell'art. 20;

7. precisazione, all'art. 23 delle NTA, dei riferimenti di legge (art. 13, comma 3 lett. g L.R. 56/77) relativi al Nuovo impianto (NI), e coordinamento art. 20;
8. integrazione del punto 2 dell'art. 38 – Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano (IPC) – ;
9. integrazione del punto 3 dell'art.38 - Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano (IPC) –;

CONSIDERATO la Variante, introducendo limitate e puntuali modifiche della cartografia di azionamento e delle norme di attuazione, è classificabile come Variante parziale ai sensi comma 5 art. 17 L.R. 56/77 in quanto soddisfa tutte le condizioni ivi poste e cioè:

- a. Non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*
- b. Non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*
- c. Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/1977;*
- d. Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/1977;*
- e. Non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 6% (comune inferiore a 10.000 abitanti), con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;*
- f. Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 % (comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti);*
- g. Non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
- h. Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/1977 (insediamenti storici e beni culturali e paesaggistici), nonché sulle norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.*

VISTA la seguente capacità insediativa residenziale e verifica della dotazione di aree a standard, del vigente PRGC, come da ultima Deliberazione di C.C. n. 17 del 27/05/2021 - relativa alla correzione di errori materiali - dettagliatamente inserita nella Deliberazione Consigliare n. 5 del 27/04/2022 di adozione della variante, e di seguito riportata in sintesi:

TOTALE AREE A STANDARD DI PRGC mq. 154389

CAPACITA' INSEDIATIVA TEORICA DI PRGC abitanti 4.784

RAPPORTO mq. / abitanti 32,27

CONSIDERATO che trattandosi della variante parziale n. 1 la tabella sopra riportata è l'unica di riferimento e di base per il calcolo dei parametri in verifica previsti all'art. 17 della L.R. 56/77;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/04/2022 relativa all'adozione della variante in parola;

CONSIDERATO che la variante adottata è stata pubblicata dal 03/05/2022 fino al 02/06/2022;

CHE la variante adottata è stata trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Biella in data 05/05/2022 prot. 8117;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni nel periodo di pubblicazione sopra richiamato;

VISTA la comunicazione pervenuta dall'Amministrazione Provinciale di Biella in data 07/06/2022 e registrata al protocollo n. 9819 ed avente ad oggetto:

"L.R. 56/77 e ss.mm.ii. art. 17: pronuncia di compatibilità della variante parziale n. 1 al P.R.G. del Comune di Ponderano adottata con Deliberazione di C.C. n. 5 del 27/04/2022"

come da decreto del Presidente della provincia n. 59 del 03/06/2022 con il quale è dichiarata la compatibilità con i progetti sovracomunali e con il Piano Territoriale provinciale vigente;

CONSIDERATO che come previsto dallo schema di procedimento j.2 nell'allegato 1 della D.G.R. 25-2977 del 2016, l'iter per l'approvazione della variante parziale n. 1 al PRGC risulta concluso e pertanto la stessa approvabile;

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 7, contrari n.0, astenuti n. 3 (Romano Marco, Tarello Carlo, Romano Gaetano)

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e smi, il progetto preliminare della variante parziale al vigente PRGC in premessa dettagliatamente descritta, redatta dall'Arch. Fabrizio OTTOLINI e comprendente i seguenti elaborati:
 - Relazione variante;
 - Relazione PRGC -3° parte - schedatura interventi;
 - Individuazione delle varianti;
 - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Tav. 2.2 Reti Tecnologiche esistenti 1:5000;
 - Tav 3.1.1.A azionamento della variante 1:5000 su base catastale;
 - Tav 3.2.1 azionamento della variante zona nord - est 1:2000;
 - Tav 3.2.2 azionamento della variante centro - est 1:2000;
- 3) Di **DARE** atto che tra gli elaborati della variante non è ricompresa la tavola delle urbanizzazioni, in quanto gli ambiti oggetto di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77;

4) Di **DARE** atto che la capacità insediativa e della dotazione pro capite di aree a standard del PRGC, con l'approvazione prevista dal presente atto, è in sintesi la seguente:

TOTALE AREE A STANDARD DI PRGC mq. 155.403

CAPACITA' INSEDIATIVA TEORICA DI PRGC abitanti 4.751

RAPPORTO mq. / abitanti 32,71

Come dettagliatamente inserita nella Deliberazione Consigliare n. 5 del 27/04/2022 di adozione della variante, e di seguito riportata in sintesi:

5) Di **DARE** atto che:

a) l'incremento pro capite di aree a standard rispetto al PRGC vigente è pari a 0,44 mq/ab, inferiore al limite di 0,5 mq/ab indicato dal comma 5 art. 17 l.r. 56/77 ;

b) l'incremento delle superfici territoriali destinate ad attività produttive, commerciali o turistiche è il seguente:

- riduzione di ST destinata ad attività produttive (IPC) pari a – 735 mq.;
- incremento di ST destinata ad attività produttive (IPC) pari a 6.635 mq
- variazione totale di ST destinata ad insediamenti produttivi è pertanto pari a + 5.900 mq.;

quindi rispetto alla ST totale di 299.679 mq destinata dal PRGC 2019 ad attività produttive la variazione di ST per attività produttive è pari all'1,97%, inferiore al limite del 6% indicato dalla lett. f comma 5 art. 17 l.r. 56/77;

c) Rispetto alle altre attività indicate dalla lett. f comma 5 l.r. 56/77 non vi sono incrementi.

6) Di **DARE** atto che la variante risponde al comma 7 art. 17 l.r. 56/77, come di seguito sintetizzato:

a. *la variante non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*

b. *la variante non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*

c. *la variante non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22;*

d. *la variante aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per 0,44 mq/ab, inferiore al valore limite di 0,5 mq/ab indicato dalla norma;*

e. *la variante non incrementa la capacità insediativa residenziale, ma anzi determina, anche per il tramite della correzione degli errori materiali, una riduzione della capacità insediativa pari 33 abitanti teorici;*

f. *la variante incrementa dell'1,97% le superfici territoriali previste dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, inferiore al 6% indicato dalla lett. f comma 5 art. 17 l.r. 56/77. La Variante non modifica comunque gli indici di edificabilità relativi alle attività produttive;*

g. *la variante non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*

h. la variante non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 delle l.r. 56/77 (insediamenti storici e beni culturali e paesaggistici), nonché sulle norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

7) Di **DARE** atto che gli interventi previsti in variante sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;

8) Di **DARE** atto che per quanto in conoscenza a questa amministrazione comunale, non risulta che la presente variante sia incompatibile con progetti sovra comunali;

9) Di **DARE** atto che la variante n. 1 al vigente PRGC entra in vigore con la pubblicazione della presente Deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte;

10) Di **DARE** atto che la variante verrà pubblicata, con tutti gli allegati, sul sito del Comune in pubblica e continua visione;

11) Di **DARE** atto che la variante sarà trasmessa alla Regione Piemonte e alla Provincia di Biella a fini conoscitivi e di monitoraggio.

DI RENDERE, con successiva separata votazione, unanime palese e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 18

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
LOCCA Geom. Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MIRABELLA Dr.ssa Giovanna Maria

=====